



DETERMINA Fascicolo n. GU14/709581/2024

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX -
TIM SpA (Telecom Italia, Kena mobile)**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 16/10/2024 acquisita con protocollo n. 0272455 del 16/10/2024

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Posizione istante: parte istante, nel lamentare una problematica con TIM SpA (Telecom Italia, Kena mobile), in data 16.10.2024 ha presentato istanza di definizione cui è stato attribuito il numero GU14/709581/2024. Nella domanda introduttiva del procedimento di definizione ha rappresentato la seguente doglianza: “L’ISTANTE TITOLARE DI UTENZA BUSINESS HA MIGRATO LA SUA UTENZA DA TIM A WIND, NONOSTANTE CIO’ RICEVE ANCORA FATTURE INGIUSTIFICATE DA PARTE DEL PRECEDENTE GESTORE”. Tanto premesso l’istante ha effettuato le seguenti richieste: “SI RICHIEDE LO STORNO DELLE FATTURE EMESSE IN QUANTO DEL TUTTO INGIUSTIFICATE, NONCHE’ L’INDENNIZZO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA CARTA DEI SERVIZI DELLA SOCIETA’; E IL RITIRO DELLA PRATICA DI RECUPERO CREDITO”.

Posizione operatore: L’operatore TIM S.p.A. in data 28/11/2024 ha prodotto memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale, nel merito, ha dedotto l’infondatezza delle richieste di parte istante concludendo per il rigetto dell’istanza. Controdeduzioni cui l’istante non ha replicato.

Motivazione del provvedimento: Considerato, pertanto, che, l'intera vicenda deve essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e documentato in atti dalle parti, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte. Va premesso che nella procedura di definizione valgono le regole ordinarie sulla ripartizione dell'onere della prova fra le parti previste dal codice civile ed applicabili al rito ordinario. Ne consegue che, trattandosi nella maggior parte dei casi di fattispecie inerenti a rapporti contrattuali, la norma di riferimento sarà sempre quella di cui all'art. 1218 cod. civ.. In base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale di tale articolo, il creditore della prestazione, tipicamente l'utente, dovrà limitarsi a dedurre l'esistenza del contratto tra le parti ed il suo contenuto, mentre il debitore della prestazione, cioè l'operatore, dovrà fornire la prova del proprio adempimento, perché, in mancanza, l'inadempimento o l'inesatto adempimento denunciati saranno confermati. Premesso ciò, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. 1. Le richieste di: "STORNO DELLE FATTURE EMESSE IN QUANTO DEL TUTTO INGIUSTIFICATE; INDENNIZZO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA CARTA DEI SERVIZI DELLA SOCIETA'; RITIRO DELLA PRATICA DI RECUPERO CREDITO" possono essere esaminate congiuntamente e non meritano accoglimento. L'istante a sostegno dei propri assunti si è limitato a produrre una comunicazione di: "restituzione modem TIM in vendita con pagamento rateizzato, a seguito di recesso dal contratto con TIM (cessazione linea o passaggio ad altro operatore)" datata 16 settembre 2024 unitamente alla ricevuta di avvenuta spedizione datata 17 settembre 2024. L'utente non ha, invece, prodotto in atti la copia delle fatture a suo dire ingiustificatamente ancora ricevute dalla TIM nonostante l'intervenuta migrazione della propria utenza business ad altro operatore. Vi è di più! Non ha prodotto in atti alcun reclamo scritto avente ad oggetto la doglianza per cui è definizione. Di contro l'operatore ha evidenziato nella propria memoria difensiva: "... che l'utenza in contestazione risulta attivata in data 17/10/2023 e cessata in data 18/06/2024. A seguito della suddetta cessazione l'istante ha ricevuto la fattura di Giugno 2024 nella quale sono addebitati i canoni sino al 31.05.2024, e la fattura negativa di Luglio". Fatture prodotte in atti dall'operatore (cfr. docc. 1 e 2 allegati alla memoria dell'operatore). Deduzioni cui, come si è detto, l'istante non ha replicato onde da ritenersi assentite per il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) Da quanto sopra si evince che correttamente l'operatore ha fatturato all'istante quanto da quest'ultimo dovuto a TIM in virtù del contratto receduto (ossia fino alla data del 31 maggio 2024) come da fattura n. 8TXXX1 dell'11.06.2024, relativa al periodo 01.05.2024-31.05.2024, emettendo, altresì, la fattura negativa di chiusura n. 8TXXX5 dell'11 luglio 2024, relativa al periodo 01.06.2024-30.06.2024, in cui nulla risulta addebitato all'istante per l'utenza business in contestazione e nella quale espressamente leggesi: "Ti confermiamo di aver concluso le attività necessarie alla cessazione della tua linea: il tuo rapporto contrattuale con TIM è terminato...". Quanto sopra considerato le doglianze di parte istante non sono suscettibili di accoglimento.

DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'utente XXX, del 16/10/2024, per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Vincenza Vassallo